

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. VITTIGLIO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/CALCIO BRA DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vittiglio Marco.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. GIOVANNI RICCIARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/R.C. CESENA DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ricciardo Giovanni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.C. TRENTO S.C.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 TRENTO/CARAVAGGIO DEL 06.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 del 08.04.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.C. Trento S.C.S.D. di Trento, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. ROCCELLA CALCIO 1935 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMELIO CIRO SEGUITO GARA ROCCELLA/TROINA DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella Calcio 1935 di Roccella Ionica (RC).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2019

Italo Pappa

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina